CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 15 novembre 2012 (28.11)
(OR. en)

15611/12

Fascicolo interistituzionale: 2011/0310 (COD)

CODEC 2523
COMER 221
PESC 1326
CONOP 165
ECO 131
UD 260
ATO 148
PE 485

NOTA INFORMATIVA

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 22-23 ottobre 2012)

I. INTRODUZIONE

Il relatore Christofer FJELLNER (PPE - SE) ha presentato, a nome della commissione per il commercio internazionale, una relazione contenente tre emendamenti (emendamenti 1-3).

Inoltre:

- il gruppo politico PPE ha presentato due emendamenti (emendamenti 4 rev e 5 rev);
- i gruppi politici S&D, ALDE, Verts/ALE e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente quattro emendamenti (emendamenti 6 e 7, 9 e 10);

- i gruppi politici S&D e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente un emendamento (emendamento 8);
- i gruppi politici S&D, ALDE e GUE/NGL hanno presentato congiuntamente cinque emendamenti (emendamenti 11-15);
- i gruppi politici S&D e ALDE hanno presentato congiuntamente tre emendamenti (emendamenti 16-18).

II. DISCUSSIONE

Il relatore ha aperto la discussione, svoltasi il 23 ottobre 2012, e:

- ha osservato che lo scopo del regolamento proposto è adeguarsi ai cambiamenti tecnici delle attuali prassi commerciali e accelerare le procedure interne dell'UE utilizzando atti delegati. Ha espresso pieno sostegno per la proposta della Commissione;
- ha sottolineato che la proposta in oggetto dovrebbe essere adottata molto rapidamente per evitare la necessità di applicare la vecchia procedura all'elenco di prodotti stilato nel 2011;
- ha affermato che ulteriori questioni, come la sicurezza informatica, non dovrebbero essere affrontate nella presente relazione ma dovrebbero attendere la presentazione di una proposta da parte della Commissione, che avverrà in tempi brevi.

Il commissario Karel DE GUCHT:

- ha osservato che l'attuale proposta risponde a diversi obiettivi: è volta a rendere l'UE più efficiente nella prevenzione del rischio di proliferazione delle armi di distruzione di massa e di uso militare di prodotti civili, garantendo al contempo che l'UE rispetti i suoi impegni internazionali in tal senso e difendendone la sicurezza;
- ha affermato che la proposta aiuterà a favorire la competitività dell'UE assicurando che il nostro sistema di controllo delle esportazioni non ostacoli il commercio legittimo in settori critici della nostra economia;
- ha sottolineato che, per conseguire gli obiettivi, si propone si delegare alla Commissione la competenza ad aggiornare l'elenco dei prodotti controllati nel regolamento che disciplina il sistema europeo di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, compreso l'allegato II del regime di controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso, che attenua i controlli su taluni prodotti a basso rischio destinate a talune aree a basso rischio;

- ha rilevato che l'attuale proposta dovrebbe concentrarsi sulla revisione della procedura legislativa, che è troppo onerosa e inadeguata. Dovrebbe portare a un recepimento quasi automatico nel diritto dell'UE dei controlli convenuti a livello internazionale;
- ha concluso ricordando alla plenaria che è stato avviato un riesame ampio e continuo del regime europeo di controllo delle esportazioni, che offre il contesto adeguato per discutere questioni che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento proposto.

Intervenendo a nome del gruppo politico PPE, Daniel CASPARY (PPE - DE):

- ha espresso sostegno alla proposta della Commissione e alle modifiche della procedura che renderebbero il sistema più flessibile al fine di rispondere agli accordi internazionali;
- ha rilevato che l'unico punto di disaccordo, in questa fase, è la questione se controllare le esportazioni ex ante o ex post. Ha evidenziato che il nuovo regime non dovrebbe sfavorire le imprese europee rispetto ai loro concorrenti globali, posto che i prodotti e la destinazione compaiano nell'elenco, nel qual caso l'esportazione del prodotto è legalmente autorizzata. L'obiettivo del regolamento proposto è creare un regime di controllo delle esportazioni efficace nell'UE.

Intervenendo a nome del gruppo politico S&D, Jörg LEICHTFRIED (S&D - AT):

- si è espresso a favore dei controlli ex ante affinché i prodotti civili che potrebbero essere usati anche per uccidere persone siano controllati prima che avvenga l'esportazione;
- ha osservato che il Parlamento europeo dovrebbe essere rigoroso circa i controlli ex ante piuttosto che adoperarsi a favore del profitto delle imprese europee.

Intervenendo a nome del gruppo politico ALDE, Mariietje SCHAAKE (ALDE – NL):

- ha sollevato la questione delle tecnologie, avvertendo che, per esempio, la tecnologia informatica che può essere utilizzata per reprimere le persone e anche per mettere a rischio la loro vita in molti casi proviene dall'Europa;
- si è espressa contro l'esportazione di tecnologie che possono essere utilizzate per attaccare la stessa UE.

Intervenendo a nome del gruppo politico Verts/ALE, Franziska KELLER (Verts/ALE - DE):

- ha messo in guardia dall'esportazione di tecnologia informatica utilizzata nei regimi autoritari per opprimere le persone e commettere violazioni dei diritti umani;
- ha espresso preoccupazione circa il fatto che la Commissione sostiene l'esportazione di prodotti "innovativi e competitivi nel settore dell'industria della sicurezza", per aiutare l'industria europea a vendere i suoi prodotti nel mondo;
- si è espressa contro tale sostegno, dal momento che in questo modo l'UE baratterebbe i diritti umani con il profitto delle imprese dell'UE.

Intervenendo a nome del gruppo politico EFD, il Conte di DARTMOUTH (EFD - UK) ha criticato il fatto che la Commissione europea otterrebbe maggiori competenze e controllerebbe le esportazioni del Regno Unito.

III. VOTAZIONE

Il 23 ottobre 2012 il Parlamento ha adottato dodici emendamenti (emendamenti 1-3, 4 rev e 11-18) alla proposta della Commissione che figura, così modificata, nell'allegato della presente nota.

ALLEGATO
(23.10.2012)

Regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 23 ottobre 2012 concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (COM(2011)0704 – C7-0395/2011 – 2011/0310(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2011)0704),

– visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0395/2011),

– visti l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

– visto l'articolo 55 del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per il commercio internazionale (A7-0231/2012),

1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;

2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) Nella preparazione *ed* elaborazione degli atti delegati la Commissione *deve assicurare una trasmissione simultanea, tempestiva e appropriata* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.	(9) Nella preparazione *e nell'*elaborazione degli atti delegati la Commissione *dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione* dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio. ***La Commissione dovrebbe fornire informazioni esaustive e una documentazione completa sulle riunioni con gli esperti nazionali nel quadro dei suoi lavori per la preparazione e attuazione degli atti delegati. Al riguardo, la Commissione dovrebbe assicurare che il Parlamento europeo sia debitamente coinvolto, attingendo alle migliori pratiche scaturenti da precedenti esperienze in altri settori, al fine di creare le migliori condizioni possibili per il futuro controllo degli atti delegati da parte del Parlamento europeo.***

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1. all'articolo 4 è inserito il paragrafo seguente:
	"3 bis. L'autorizzazione è richiesta anche per l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I qualora l'esportatore sia stato informato dalle autorità di cui ai punti 1 e 2 o dalla Commissione che i prodotti in questione sono o possono essere destinati, in tutto o in parte, ad una utilizzazione collegata ad una violazione dei diritti umani, dei principi democratici

	o della libertà di espressione come definito dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, utilizzando tecnologie di intercettazione e dispositivi di trasmissione digitale di dati per il controllo dei telefoni cellulari e messaggi di testo e di sorveglianza mirata dell'utilizzo di Internet (ad esempio attraverso centri di controllo o gateway di intercettazione legale). ";

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 4 – paragrafo 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 bis. all'articolo 4 il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
	"6. Uno Stato membro che, in applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5, subordina ad autorizzazione l'esportazione di un prodotto a duplice uso non compreso nell'elenco di cui all'allegato I, ne informa, se del caso, gli altri Stati membri e la Commissione. Gli altri Stati membri tengono nella dovuta considerazione tali informazioni, le trasmettono alla loro amministrazione doganale e alle altre autorità nazionali competenti *e impongono lo stesso obbligo di autorizzazione.";*

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 ter (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 5 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 ter. all'articolo 5 il paragrafo 2 è

sostituito dal seguente:

"2. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2 *e all'articolo 4, paragrafi 3 e 3 bis.";*

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quater (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 quater. all'articolo 5 il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	"3. Uno Stato membro può adottare o mantenere le disposizioni nazionali che subordinano ad autorizzazione l'intermediazione di prodotti a duplice uso qualora l'intermediario abbia motivo di sospettare che i prodotti in questione siano o possano essere destinati ad uno degli usi di cui all'articolo 4, paragrafi 1, *e 3 bis.";*

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 quinquies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 quinquies. all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
	***"*3. Uno Stato membro può estendere l'applicazione del paragrafo 1 ai prodotti a duplice uso non compresi**

	nell'elenco, destinati agli usi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, e ai prodotti a duplice uso intesi agli scopi militari e alle destinazioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2 *e 3 bis*.";

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto -1 sexies (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 8 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	-1 sexies. all'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"*1. Per motivi di sicurezza pubblica o di rispetto dei diritti dell'uomo, uno Stato membro *vieta* l'esportazione di prodotti a duplice uso non compresi nell'elenco di cui all'allegato I o *impone* per gli stessi un requisito di autorizzazione.*";

Emendamento 4/rev

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (CE) n. 428/2009
Articolo 9 – paragrafo 1 - comma 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis ***miranti a*** eliminare destinazioni ***e prodotti*** dal campo di applicazione ***delle*** autorizzazioni generali di esportazione ***della UE, di cui all'allegato II***.	***Per garantire che le autorizzazioni generali di esportazione dell'Unione di cui all'allegato II coprano solo le operazioni a basso rischio,*** la Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis ***per*** eliminare destinazioni dall'ambito di applicazione ***di tali*** autorizzazioni generali di esportazione ***se tali destinazioni vengono ad essere soggette a un embargo sugli armamenti di cui all'articolo 4, paragrafo 2***.

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1 bis (nuovo)
Regolamento (CE) n. 428/2009

Articolo 15 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. all'articolo 15, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
	"*1. L'elenco di prodotti a duplice uso di cui all'allegato I è aggiornato conformemente ai pertinenti obblighi e impegni, e relative modifiche, accettati dagli Stati membri in qualità di membri di regimi internazionali di non proliferazione e di accordi in materia di controllo delle esportazioni o a seguito della ratifica di pertinenti trattati internazionali*, *nonché in conformità di qualsiasi misura restrittiva adottata sulla base dell'articolo 215 TFUE."

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (CE) n. 428/2009
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis miranti ad aggiornare l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I. L'aggiornamento dell'allegato I deve avvenire *all'interno del'ambito* di applicazione di cui al paragrafo 1.	3. La Commissione deve avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 23 bis miranti ad aggiornare l'elenco dei prodotti a duplice uso di cui all'allegato I. L'aggiornamento dell'allegato I deve avvenire *all'interno dell'ambito* di applicazione di cui al paragrafo 1. ***Nel caso in cui l'aggiornamento dell'allegato I riguardi prodotti a duplice uso elencati anche agli allegati da II a a II g o all'allegato IV, tali allegati devono essere adeguati di conseguenza.***

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 3
Regolamento (CE) n. 428/2009
Articolo 23 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La delega dei poteri di cui agli articoli 9, paragrafo 1), e 15, paragrafo 3), è conferita per un periodo di ***tempo indeterminato a decorrere dalla data in cui entra in vigore il regolamento (UE) n. ... [il presente regolamento]***.	2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 9, paragrafo 1), e 15, paragrafo 3), è conferito ***alla Commissione*** per un periodo di ***cinque anni a decorrere dal ... *. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

* ***GU: inserire la data di entrata in vigore del regolamento di modifica.***